

Tribunale di Vicenza - I Sezione Civile - Sentenza n. 71/2017

Una pronuncia del Tribunale di Vicenza, resa in una vertenza patrocinata dall'Anaa-Assomed, ha nuovamente riconosciuto l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel periodo 2011-2014 (art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ed art. 16, comma 1, lett. b, d.l. 98/2011, convertito con Legge 111/2011) allo scatto dell'indennità di esclusività previsto al raggiungimento dei 5 anni di servizio.

In conformità ad altre precedenti pronunce di merito, la sentenza ha individuato nel conferimento dell'incarico professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 1998-2001, successivamente al raggiungimento dei 5 anni di servizio, e previo superamento della verifica professionale, un evento straordinario della dinamica retributiva che giustifica il passaggio immediato alla fascia superiore dell'indennità di esclusività in deroga al predetto blocco delle retribuzioni.

Ciò in quanto l'indennità di esclusività costituisce *“un emolumento che compensa lo specifico incarico che l'Amministrazione è (...) obbligata ad attribuire, all'esito del positivo superamento della procedura valutativa, al compimento del quinto anno”*.

*Avv. Francesco Maria Mantovani
Consulente legale Anaa Assomed*